

SCHEDA

Dichiarazione di conformità prevista dalla direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli

Ottobre 2009

Questa scheda fa parte di una serie di schede volte a dare un quadro generale dei cambiamenti introdotti dalla nuova direttiva sulla sicurezza dei giocattoli adottata nel 2009. L'obiettivo di queste schede è fornire orientamento ai fabbricanti di giocattoli dell'UE per quanto concerne l'attuazione della direttiva del 2009. Un'attenzione particolare è riservata agli obblighi che incombono ai fabbricanti.

La direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli rafforza il quadro regolamentare qual era stato stabilito nella omologa direttiva del 1988. Di conseguenza, questa nuova legislazione impone adattamenti per la filiera produttiva come anche nuove procedure lungo la filiera della fornitura.

La direttiva del 2009 è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 30 giugno 2009 ed è entrata in vigore il 20 luglio 2009. Le disposizioni generali della direttiva del 2009 si applicheranno ai giocattoli immessi sul mercato a decorrere dal 20 luglio 2011, mentre le disposizioni relative alle sostanze chimiche si applicheranno ai giocattoli immessi sul mercato a decorrere dal 20 luglio 2013 (periodo di transizione addizionale di due anni per quanto concerne le proprietà chimiche). Nella pratica questo significa che i **giocattoli che sono conformi al disposto della direttiva del 1988 potranno continuare ad essere immessi sul mercato fino al 19 luglio 2011 ovvero fino al 19 luglio 2013 nel caso di certe disposizioni in materia di sostanze chimiche.**

Dichiarazione di conformità

Quando un giocattolo è immesso sul mercato il fabbricante deve redigere una dichiarazione CE di conformità. Così facendo egli certifica e assume la responsabilità per la conformità del giocattolo con i requisiti essenziali della direttiva del 2009.

Il fabbricante o il suo rappresentate autorizzato stabilito nell'UE devono conservare la dichiarazione CE di conformità per un periodo di 10 anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.

La dichiarazione di conformità è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il giocattolo viene immesso o messo a disposizione.

La dichiarazione di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti della direttiva del 2009 e contiene almeno (per la struttura della dichiarazione si rinvia all'allegato III della direttiva del 2009):

- o il numero (unico) d'identificazione del giocattolo;

- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;
- la frase “La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante”;
- l'oggetto della dichiarazione (compresa un'immagine a colori);
- il riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o il riferimento alle specifiche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità;
- (se del caso) la dichiarazione che “l'organismo notificato... (denominazione, numero)... ha effettuato... (descrizione dell'intervento)... e rilasciato il certificato”;
- informazioni supplementari, come ad esempio la data, il luogo, la firma del fabbricante e la funzione del firmatario.

Si noti che anche gli importatori devono conservare copia della dichiarazione di conformità del fabbricante per un periodo di dieci anni dopo l'immissione del giocattolo sul mercato.

La dichiarazione di conformità può fare riferimento a più di un giocattolo a patto che siano rispettate le disposizioni di cui sopra, ma vi è un obbligo di tenere continuamente aggiornata la dichiarazione di conformità ove fosse necessario introdurre cambiamenti.

Fonti d'informazione

Il testo definitivo della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli è disponibile qui mentre, quale documento di contesto, potete reperire qui il testo della direttiva del 1988 sulla sicurezza dei giocattoli.

I due documenti possono essere visionati inoltre ai seguenti URL:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A170%3A0001%3A0037%3AIT%3APDF>
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1988L0378:20090112:IT:PDF>

Nota importante:

Questa scheda rispecchia la nostra interpretazione del testo della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 30 giugno 2009 ed intende delucidare in modo generale certe disposizioni di tale testo. Toy industries of Europe non garantisce la completezza delle informazioni qui riportate e non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali usi della presente scheda né per l'affidamento su essa fatto.

TOY INDUSTRY OF EUROPE
 Boulevard de Waterloo, 36
 1000 Brussels
www.tietoy.org

DG ENTERPRISE
 Rue Belliard, 100
 1049 Brussels
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

